

## Assicurazione: Contratto di Assicurazione a copertura della Responsabilità Civile Professionale Geometri

Documento informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Documento predisposto a cura di DUAL Italia S.p.A<sup>1</sup>. nella sua qualità di "manufacturer de facto" per conto della Compagnia

Compagnia: Arch Insurance Company (Europe) Ltd

Prodotto: DUAL Professioni Geometri

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture ed esclusioni possono essere previste in appendici/estensioni concordate di volta in volta tra Assicurato ed Assicuratore.

### Che tipo di assicurazione è?

DUAL Professioni Geometri è una polizza di Responsabilità Civile professionale che tutela il professionista nell'ambito dell'esercizio dell'attività di geometra.

La polizza è in forma "claims made" e copre pertanto le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta durante il periodo di assicurazione e regolarmente denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, o durante il periodo di postuma.



### Che cosa è assicurato?

La polizza assicura:

- ✓ le richieste di risarcimento relative ad errori dell'assicurato nell'ambito dell'attività professionale esercitata
- ✓ tutte le attività professionali consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, ad eccezione di quanto espressamente escluso nel contratto. L'attività professionale oggetto di copertura è quella per la quale l'assicurato è formalmente incaricato dal terzo e retribuito con regolare fattura, pertanto le prestazioni professionali erogate a titolo gratuito e non tracciabili non sono coperte dal contratto.
- ✓ le richieste di risarcimento riconducibili ad errori dell'assicurato commessi in qualsiasi momento antecedente la decorrenza di polizza, purché non noti al momento della stipula del contratto (cosiddetta retroattività illimitata)
- ✓ le circostanze ovvero la notifica da parte dell'assicurato di atti, fatti e/o contestazioni che potrebbero dar luogo a richieste di risarcimento future.. Le circostanze denunciate agli assicuratori durante il periodo di copertura garantiscono all'assicurato di poter trasmettere la successiva richiesta di risarcimento derivante da tale circostanza anche dopo la scadenza del periodo di assicurazione e pertanto anche nel caso in cui il contratto non fosse più in vigore
- ✓ le circostanze e le richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dell'assicurato avanzate per la prima volta e regolarmente denunciate agli assicuratori durante il periodo successivo alla scadenza del periodo di assicurazione e riferite ad errori commessi durante il periodo di assicurazione o di retroattività (cosiddetta postuma).



### Che cosa non è assicurato?

La polizza non assicura richieste di risarcimento inerenti:

- × attività diverse da quelle indicate nel certificato
- × attività svolta in assenza di iscrizione ad un albo professionale
- × circostanze e/o richieste di risarcimento esistenti prima od alla data di decorrenza della polizza
- × circostanze e/o richieste di risarcimento notificate in base a precedenti polizze o ad altri assicuratori
- × frode, atto o omissione dolosa
- × obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo a carico dell'assicurato
- × danni corporali o danni materiali
- × responsabilità volontariamente assunte
- × inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
- × amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto
- × campi elettromagnetici (EMF).
- × radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sostanze radioattive, tossiche, esplosive od altre proprietà pericolose, montaggio di esplosivi nucleari o relativi componenti nucleari
- × guerra, atti terroristici
- × omissioni nella stipulazione, modifica o rinnovo di contratti assicurativi, riassicurativi o fideiussioni e/o cauzioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi
- × soggetti che detengono una partecipazione diretta o indiretta nell'assicurato
- × insolvenza o fallimento dell'assicurato
- × responsabilità amministrativa e amministrativa contabile
- × casi in cui la copertura e/o il pagamento dell' indennizzo esponga gli assicuratori o i loro riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle nazioni unite o sanzioni dell'unione europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- × danni corporali sofferti da persone impiegate presso l'assicurato
- × rc prodotti
- × contratti nei quali l'assicurato agisce come appaltatore
- × possesso o proprietà di beni

<sup>1</sup> Arch Insurance Company (Europe) Limited ha conferito a DUAL Italia S.p.A. i poteri, fra gli altri, di sottoscrivere e gestire le polizze di assicurazione, di gestire le richieste di risarcimento degli assicurati nonché, più in generale, i rapporti con gli assicurati e gli altri intermediari coinvolti nella stipulazione del contratto.



### Ci sono limiti di copertura?

- i. Le franchigie, gli scoperti, le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i limiti di indennizzo e/o sottolimiti pattuiti come segue:
  - ! limite di indennizzo e franchigia indicati nel contratto
  - ! perdita documenti e valori: sottolimito € 2.500
  - ! responsabilità civile nella conduzione dello studio (R.C.T.): sottolimito € 1.000.000 e franchigia fissa € 500 per ogni richiesta di risarcimento
  - ! mediatore per la conciliazione delle controversie: sottolimito € 500.000 e franchigia fissa € 1.500
  - ! attività amministrative: sottolimito € 250.000 e franchigia fissa € 15.000
- ii. Sono escluse le richieste di risarcimento avanzate prima del periodo di assicurazione, successivamente alla scadenza e comunque derivanti da fatti illeciti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto).
- iii. Errori connessi fra loro, continuati o ripetuti costituiscono un singolo errore e pertanto è applicata una sola franchigia e un unico limite di indennizzo per ciascun sinistro; due o più richieste di risarcimento da parte di un soggetto terzo riconducibili ad errori diversi sono considerati sinistri distinti e separati ai quali è applicato per ciascuno la franchigia prevista dal contratto.



### Dove vale la copertura?

Sono coperte le richieste di risarcimento originate da errori commessi nei territori dell'unione europea, e/o avanzate innanzi all'autorità giudiziaria della repubblica italiana e/o aventi od oggetto decisioni rese da autorità giudiziarie straniere e riconosciute in Italia.



### Che obblighi ho?

L'assicurato è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli assicuratori. Le informazioni, le dichiarazioni inesatte od incomplete e/o gli aggravamenti o mutamenti di rischio non noti o non accettati dagli assicuratori comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché il recesso dell'assicuratore dal contratto. In caso di richiesta di risarcimento o circostanze deve inviare comunicazione scritta, entro 30 giorni agli assicuratori tramite l'intermediario.

L'assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni aventi ad oggetto in tutto o in parte lo stesso rischio di cui alla polizza. In caso di richiesta di risarcimento, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri. Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio questo contratto opererà a 2° rischio e, quindi, per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura delle altre polizze assicurative.



### Quando e come devo pagare?

Il Contratto prevede il pagamento annuale del premio in unica soluzione. Il pagamento del premio dovrà essere eseguito a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a DUAL Italia Spa o all'intermediario.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza ha effetto dalle ore 24 del giorno ivi indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

In caso di rinnovo tacito, se il contraente non paga il premio o le rate di premio relative al rinnovo, l'assicurazione di cui alla polizza resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto scade automaticamente al termine del periodo di assicurazione.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, il contraente può recedere dalla polizza inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 90 giorni.